

	<b>RGLM</b> <b>04</b>	<b>REGOLAMENTO</b> <b>DI DISCIPLINA</b> <b>- ADDENDUM -</b>	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 1 di 5

## ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – SEZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

### Premessa:

- il bullismo è un fenomeno complesso e articolato che non ha ancora una specifica rappresentazione nei sistemi ufficiali;
- il fenomeno è reale, conclamato e pervasivo e si manifesta in particolare nei luoghi maggiormente frequentati dagli adolescenti quali la Scuola;
- è essenziale procedere ad una definizione del fenomeno che possa servire come base per un riconoscimento attendibile e condiviso all'interno dell'Istituzione Scolastica dei comportamenti legati al bullismo con finalità di prevenzione, contrasto e repressione;

VISTA la Direttiva MIUR N. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MIUR n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MIUR n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati, o registrazioni vocali”;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. nn. 249/98 e successivo 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la legge 29 maggio 2017 n. 71;

l’Istituto di Istruzione Superiore Levi-Ponti, in coerenza con le indicazioni programmatiche e le azioni dell’Amministrazione di appartenenza nel contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo, e con il contributo delle sue componenti, adotta il seguente Regolamento.

### Art. 1

#### DEFINIZIONE DI BULLISMO


Il bullismo rappresenta un abuso sistematico di potere da parte di uno o più ragazzi/e che si rendono autori di prepotenze ai danni di uno/a o più compagni/e di scuola. Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo.

Per prepotenza si intende qualunque aggressione, esplicita o nascosta, qualunque umiliazione o intimidazione intenzionale, ripetuta, attuata da uno o più bulli/e ai danni di compagni/e ritenuti più deboli e/o incapaci di difendersi a causa di una differenza di status o di potere.

Le prepotenze possono essere:

- **dirette** (molestie esplicite) ovvero attuate con spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, furti, danneggiamento di beni personali, offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all’appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap), minacce, estorsioni;
- **indirette** (molestie nascoste) ovvero diffusioni di storie non vere, esclusioni da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche).

*Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (art. 1, comma 2, legge 29 maggio 2017 n. 71)*

	<b>RGLM</b> <b>04</b>	<b>REGOLAMENTO</b> <b>DI DISCIPLINA</b> <b>- ADDENDUM -</b>	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 2 di 5

## Art. 2

### ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE AZIONI DI BULLISMO

Sono da considerarsi atti di bullismo quei comportamenti prepotenti ed aggressivi che assumono le seguenti caratteristiche:

- Sono intenzionali ovvero sono condotti con l'intenzione di provocare un danno (alla persona e/o alle sue cose)
- Sono ripetuti nel tempo (a distanza di ore o giorni)
- Sono sistematici e pianificati (scelta della vittima, del luogo, delle modalità)
- Sono condotti in una situazione di squilibrio di potere sia fisico che relazionale (il bullo è più forte, più inserito, ha più persone dalla sua parte)
- Sono spesso tenuti con la presenza di complici e/o spettatori (sostegno morale e materiale di altre persone, stimolo del pubblico)
- Sono diretti a marcare la distanza psicologica tra il bullo, il suo gruppo e la vittima tendendo a minimizzarne le qualità (meno intelligente, meno simpatica, meno interessante)
- Si esprimono nei confronti di chi si presenta incapace di difendersi (non risponde, non cerca aiuto, subisce passivamente)

## Art. 3

### TIPI DI BULLISMO

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come "bullismo" (espresso nelle sue diverse forme: bullismo omofobico, bullismo razzista, bullismo vs. disabilità, ecc.) i reiterati comportamenti a danno della vittima:

- violenza fisica, violenza psicologica, intimidazione del gruppo;
- deliberata intenzione di nuocere;
- isolamento della vittima.

Modalità di sopruso e prevaricazione rientranti nella particolare forma di bullismo agito in rete (cosiddetto **cyberbullismo**) sono le seguenti:


- **flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc.) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **outing estorto**: registrazione di confidenze raccolte in un ambiente privato e in un clima di fiducia, di seguito inserite integralmente in un blog pubblico;
- **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; - ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017

## Art. 4

### SOGGETTI COINVOLTI

#### 1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti il Referente per il bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto del fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica mirando all'uso sicuro di Internet a scuola;

	<b>RGLM</b> <b>04</b>	<b>REGOLAMENTO</b> <b>DI DISCIPLINA</b> <b>- ADDENDUM -</b>	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 3 di 5

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

## 2. IL DOCENTE REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc., al fine di realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.
- Tiene il registro dei corsi.

## 3. IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- promuove azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

## 4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

## 5. IL DOCENTE DI CLASSE


- osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- condanna fermamente ogni atto di sopraffazione e intolleranza.

## 6. GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano, nelle loro diverse forme;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

## 7. I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, proposte dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;

	<b>RGLM</b> <b>04</b>	<b>REGOLAMENTO</b> <b>DI DISCIPLINA</b> <b>- ADDENDUM -</b>	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 4 di 5

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

#### **Art. 5**

#### **SEGNALAZIONE E DENUNCIA**

La segnalazione e la denuncia rappresentano una modalità di prevenzione oltre che presupposto sanzionatorio e per esse vanno poste adeguate tutele di privacy e sicurezza nei confronti di coloro che le propongono. Si individuano le seguenti modalità:

- Punti di ascolto/ cassette in luoghi riservati
- Conversazioni riservate con il referente/ il docente coordinatore e/o il docente di elezione della propria classe
- Conversazioni riservate con il Dirigente Scolastico o con i suoi collaboratori
- Conversazioni riservate con lo psicologo che si occupa del CIC
- Segnalazione scritta o orale al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori
- Specifica sezione sul sito web della scuola dedicata ai temi del bullismo e contenente informazioni sugli strumenti di denuncia

#### **Art. 6**

#### **SANZIONI**

L'Istituto considera come infrazioni gravi i comportamenti sopra elencati – opportunamente accertati – che si configurano come atti di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento Disciplinare d'Istituto.

Gli episodi di bullismo accertati devono essere subito sanzionati, attivando percorsi educativi di recupero, privilegiando il ricorso a sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Quando i comportamenti negativi integrano figure di reato, le sanzioni disciplinari irrogate dalla Scuola non sostituiscono eventuali sanzioni penali o civili.

L'intervento punitivo deve essere tempestivo, adeguato, riparativo, disincentivante, inteso al reinserimento.

L'Istituto considera deprecabili anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo in quanto, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo e possono essere oggetto di sanzione.

#### **Art. 7**


#### **GESTIONE DEI CASI SEGNALATI**

Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyberbullismo dal Docente Referente o da altra fonte, informa tempestivamente i genitori ovvero i tutori degli alunni coinvolti. A seconda della tipologia e gravità del caso, e al fine di gestire al meglio la situazione, il Dirigente Scolastico coinvolge, in via esclusiva o cumulativa:

- il Consiglio di Classe;
- i Rappresentanti di classe degli studenti;
- i Servizi del territorio.

I casi segnalati e le conseguenti azioni educative di pertinenza della Scuola vengono annotati su un apposito Registro a cura del docente Referente.

Qualora il fatto segnalato configuri un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet.

	<b>RGLM 04</b>	<b>REGOLAMENTO DI DISCIPLINA - ADDENDUM -</b>	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 5 di 5

Al di fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi di reato menzionati nell'art. 7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minorenni che è possibile segnalare il caso al Questore ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento.